



COMUNE DI MIGNANEGO
Città Metropolitana di Genova

ORIGINALE

Registro Generale n. 14

ORDINANZA DEL SETTORE ORDINANZE

N. 6 DEL 27-07-2016

Ufficio:

Oggetto: DISCIPLINA DELLA COMBUSTIONE DI MATERIALI VEGETALI

Visto il D. Leg.vo 3 aprile 2006 n. 152, così come modificata dal D. Leg.vo 3 dicembre 2010, n. 205;

Considerato che la lettera a) del primo comma dell'articolo 183 del D. Leg.vo 3 aprile 2006 n. 152,

Preso atto dell'estesa parcellizzazione dei terreni nel territorio comunale;

Considerato che nel territorio comunale sono presenti molteplici coltivazioni agricole di orti, giardini, soprattutto a carattere familiare, ubicate spesso in terreni impervi o in zone isolate, con conseguenti difficoltà logistiche o impossibilità di procedere al deposito ed al trasporto dei rifiuti vegetali ad appositi centri di gestione;

Considerato che le colture praticate sul territorio sono prevalentemente di tipo arboreo, le quali periodicamente subiscono la pratica agronomica della potatura, con produzione di ingenti quantità di residui, quali ramaglie e porzioni di rami;

Rilevata pertanto la necessità per i proprietari dei terreni ubicati nel territorio comunale di eliminare le sterpaglie provenienti da orti e giardini;

Dato atto che sul territorio comunale non sono presenti impianti operativi per il trattamento dei residui agricoli come rifiuti (CER 020103) in procedura semplificata;

Considerato che la pratica della gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione rappresenta una tradizionale pratica agricola che consente inoltre di controllare le fonti di inoculo e propagazione di fitopatie e che inoltre consente di non avere intralci durante le operazioni di raccolta;

Considerato che sotto il profilo ambientale e della disciplina relativa ai rifiuti, secondo quanto previsto dall'art. 179 del D. Leg.vo 3 aprile 2006 n. 152, la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo (es. il recupero di energia), smaltimento;

Considerato che il quinto comma dell'art. 179 del D. Leg.vo 3 aprile 2006 n. 152 prevede, peraltro, che le amministrazioni perseguano iniziative dirette a favorire il rispetto della suddetta gerarchia e il recupero di ceneri da bruciatura dei residui della potatura è una pratica intesa al riutilizzo ed al recupero di materia;

Considerato che lasciare sul suolo importanti quantitativi di residui agricoli, anche in forma di "cippato" potrebbe provocare, in caso di forti piogge, il trascinarsi delle stesse nelle scoline e successivamente nei corsi d'acqua provocando ostruzioni e diminuzione della capacità di deflusso con conseguenze sull'assetto idrogeologico del territorio;

Considerato che è necessario garantire sul territorio comunale un sistema di smaltimento delle potature e dei residui agricoli al fine di evitare rischi per l'ambiente, per l'insorgere e la propagazione di incendi, per la diffusione fito-patologica, per il rischio di dissesti idrogeologici, nelle more di realizzazione ed attivazione di impianti, sistemi di auto smaltimento o altro che consentano il rispetto di quanto stabilito dal D. Leg.vo 3 aprile 2006 n. 152;

Considerato che una corretta disciplina dell'accensione dei fuochi all'aperto e pulizia dei terreni agricoli e/o boschivi contribuisce all'attività di prevenzione degli incendi boschivi, la quale riveste una grande rilevanza nella nostra Regione, sia per la consistenza delle superfici percorse dal fuoco, sia per le nuove tipologie di incendio che si riscontrano, con particolare riferimento a quelle di "interfaccia", che comportano la possibile penetrazione dei fronti di incendio anche nelle zone urbanizzate;

Considerato che chi svolge correttamente attività agricola e di manutenzione del territorio nel Comune di Mignanego, anche su terreni privati, contribuisce direttamente ed indirettamente alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla conservazione della bellezza, della cultura, dei valori e dell'identità della comunità locale e come tale va incentivato e sostenuto in tale azione;

Considerato che la combustione controllata di residui vegetali ha il vantaggio di evitare la movimentazione sul territorio di sostanze naturali e l'intasamento del centro di raccolta;

Ritenuto indispensabile, al fine di salvaguardare la salute pubblica e prevenire possibili rischi per l'incolumità delle persone, nonché a tutela dei beni pubblici ambientali, ma anche delle private proprietà, prevedere regolamentazioni e limiti per l'attività di combustione in

argomento, la quale, effettuata indiscriminatamente, ovvero senza l'adozione di opportune cautele, ovvero senza limitazioni temporali né vincoli d'altra natura, quali ad esempio quelli dettati dalle condizioni meteorologiche, dalla morfologia del territorio, dal posizionamento rispetto ad abitazioni, strade o luoghi comunque sensibili alla presenza di fiamme e fumi, risulterebbe potenzialmente dannosa e pericolosa, fonte di disagio ed insalubre;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover procedere all'emissione di una ordinanza che disciplini quanto previsto dal comma 6 bis dell'art. 182 del D. Leg.vo 3 aprile 2006 n. 152;

Vista la Legge Regionale 22 gennaio 1999 n. 4 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico" ed in particolare l'art. 43 (Uso del fuoco nel bosco);

Considerato che l'art. 2 della Legge Regionale 22 gennaio 1999 n. 4 definisce il bosco come "il terreno coperto da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, ivi compresa la macchia mediterranea, nonché il terreno temporaneamente privo della preesistente vegetazione forestale per cause naturali o per interventi dell'uomo";

Visto il Regolamento Regione Liguria del 29 giugno 1999 n. 1, pubblicato sul bollettino ufficiale regionale n. 11 del 21 luglio 1999, "Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale" ed in particolare l'art. 55 (Cautele per l'accensione del fuoco nei boschi ed in particolare in prossimità dei medesimi);

Considerato che il comma 10 dell'art. 55 del Regolamento regionale richiamato stabilisce l'abbruciamento dei residui vegetali è comunque vietato da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del sorgere del sole e quando spira vento;

Visto l'art. 54, secondo comma, del D. Leg. vo del 18 agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 7 bis del D. Leg. vo 18 agosto 2000 n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

Ordina

Paglia, sfalci, potature ed altro materiale agricolo vegetale e forestale non pericoloso, provenienti dalla manutenzione di orti e giardini privati e dalle attività svolte dalle imprese agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile, debbono essere gestiti mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente, né mettano in pericolo la salute pubblica.

In alternativa all'impiego dei residui indicati al precedente capoverso, ai sensi del D. Leg.vo 3 aprile 2006 n. 152, o all'accumulo ordinato nei fondi agricoli al fine di una loro naturale trasformazione in compost, o alla triturazione in loco mediante apposite macchine operatrici, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione, nel rispetto delle disposizioni e delle cautele di seguito indicate.

Fatta salva la verifica delle specifiche circostanze del caso, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 182 del D. Leg.vo 3 aprile 2006 n. 152, le attività di combustione controllata suo luogo di produzione di paglia, sfalci, potature ed altro materiale agricolo vegetale e forestale non pericoloso, provenienti dalla manutenzione di orti e giardini privati e dalle attività svolte dalle imprese agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile, effettuate nel rispetto delle disposizioni e cautele di seguito indicate, costituiscono normali pratiche agricole consentite e non attività di gestione di rifiuti.

In tutto il territorio comunale le operazioni di bruciatura, consentite esclusivamente in piccoli cumuli ed in quantità giornaliera non superiore a tre metri steri per ettaro (lo stero è l'unità di misura di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno), dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lettera f), del D. Leg.vo 3 aprile 2006 n. 152, devono svolgersi tassativamente entro i limiti temporali previsti dell'art. 55 del Regolamento regionale il quale stabilisce che l'abbruciamento dei residui vegetali è comunque vietato da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del sorgere del sole e quando spira vento;

E'altresì vietata, ai sensi del novellato comma 6 bis dell'art. 182 del D. Leg.vo 3 aprile 2006 n. 152, a chiunque la combustione di residui agricoli e forestali nei periodi di dichiarazione dello stato di grave pericolosità individuati dalla Regione Liguria. E' inoltre comunque vietato accendere fuochi quando spira vento.

Durante il periodo di grave pericolosità in tutti i boschi od in prossimità di essi, nonché in ogni altra parte del territorio nella quale possa esservi anche il minimo ed ipotetico pericolo di incendio è vietato:

- accendere fuochi di qualsiasi genere;
- far brillare mine;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
- fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio;
- usare fuochi d'artificio.
-

Nei periodi ed orari non interessati dal divieto, al fine di conciliare lo svolgimento delle attività di pulizia dei terreni, orti e giardini, è consentita l'accensione dei fuochi nel rispetto delle seguenti condizioni:

- distanza minima dalle altre abitazioni e dalle strade carrabili m. 30 e comunque il fumo non deve propagarsi sui predetti manufatti;
- distanza minima dai boschi m. 100.
-

L'accensione dei fuochi è comunque subordinata alle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

- Le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione;
- Le sterpaglie o simili dovranno essere preventivamente ed adeguatamente essiccate;
- Durante tutte fase dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza del fuoco, da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia (maggioresni) ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;

- Condizioni meteo favorevoli (assenza di vento);
- Attuare ogni cautela lasciando intorno al sito oggetto dell'intervento una fascia libera di vegetazione;
- Munirsi di idonee attrezzature per evitare l'eventuale propagarsi delle fiamme e/o disporre nelle immediate vicinanze di un punto di approvvigionamento idrico;
- È vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore del fondo;
- Sospendere immediatamente le attività in caso di improvviso mutamento delle condizioni atmosferiche;
- Le faville provenienti dalla combustione non devono innescare ulteriori focolai ed incendi. Durante le operazioni di abbruciamento il fumo non dovrà interessare abitazioni, strade e centri abitati e, qualora tale situazione dovesse verificarsi a seguito dell'innalzarsi improvviso di un lieve vento, il fuoco dovrà essere prontamente spento. È sconsigliato l'abbruciamento nei giorni in cui le condizioni meteorologiche favoriscono il ristagno della fumosità prodotta e l'accumulo verso il basso e impediscono la facile dispersione del contenuto particellare in atmosfera;
- Le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui alla presente ordinanza sono recuperate per la distribuzione sul terreno ai fini nutritivi o ammendanti;
- Per l'accensione dei fuochi in prossimità dei boschi anche alla distanza indicata dalla presente Ordinanza è necessario che sia preventivamente ottenuto il benestare del Corpo Forestale dello Stato.

E' consentito l'accumulo di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potatura o ripuliture in loco per una naturale trasformazione in compost o la triturazione in loco per le stesse finalità.

La violazione della presente ordinanza (combustione di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potatura o ripuliture in loco, al di fuori degli orari e/o giorni consentiti e/o non rispettando le condizioni previste nel presente provvedimento), fatto salvo che il fatto non costituisca più grave reato, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 ad €. 500,00 (pagamento in misura ridotta €. 50,00).

È vietato in ogni caso bruciare materiali diversi da sterpaglie e simili e/o scarti vegetali di origine agricola indicati nella presente ordinanza (ad esempio sacchi di carta, cartoni, plastica, pneumatici, stracci, contenitori di fitofarmaci o medicinale, ecc.). La violazione alla presente disposizione sarà sanzionata secondo le modalità previste dall'art. 256 bis del D. Leg.vo 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico Ambientale).

Il Comune può, inoltre, disporre eventuali deroghe, dietro richieste debitamente motivate, in situazioni particolari e/o condizioni eccezionali.

La presente Ordinanza sostituisce eventuali precedenti provvedimenti specifici in materia, verrà pubblicata all'Albo Pretorio *on line* del Comune di Mignanego e nei luoghi pubblici, con avvertenza che tale affissione vale come notifica a tutti gli effetti di Legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro sessanta giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Liguria, oppure, in via alternativa, entro centoventi giorni,

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, che decorrono dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO